

-
- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
 - l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 1, parte A, Sezione II, lettera a, n. 0.1;
 - la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
 - il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
 - la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013, in particolare l'art. 56;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, dell'Agroscope Cadenazzo e delle cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale della Sezione dell'agricoltura,

decide:

1. Per il 2019 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2018 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
2. Durante il 2019 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2018 e di segnalare eventuali casi di ristoppio riscontrati nel 2019 alla Sezione dell'agricoltura entro il 1° giugno 2019.
4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio, autorizzando Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centro di Cadenazzo a utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Intimazione:
 - a tutti i coltivatori di mais del Cantone Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
 - a tutti i Municipi del Cantone.
7. Comunicazione:
Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna.

Bellinzona, 1° ottobre 2018

Deposito stime ufficiali a seguito aggiornamenti particolari
(art. 8 Lstime del 13 novembre 1996)

L'Ufficio stima,

visti gli art. 8, 32, 33 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone e l'art. 23 del relativo Regolamento d'applicazione del 19 dicembre 1997,

avvisa

che sono depositati i prospetti contenenti le stime «aggiornamenti particolari» comprendenti i Fabbricati Nuovi, riattati o trasformati, gli aggiornamenti delle mutazioni catastali ed edilizie e varianti di Piano regolatore, presso i seguenti Comuni:

Agno, Bedigliora, Bellinzona (Sementina), Biasca, Blenio (Aquila, Campo, Ghirone, Olivone), Brissago, Capriasca (Cagiallo, Lopagno), Centovalli (Borgnone, Intragna, Palagnedra), Coldrerio, Cureglia, Curio, Dalpe, Faido (Chironico, Osco), Isonne, Massagno, Mendrisio (Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, Salorino, Tremona), Monteggio, Novazzano, Orselina, Riva San Vitale, Sant'Antonino, Sonogno, Torricella-Taverne, Vernate, Vico Morcote.

Le stime saranno visibili a contare **dal 15 ottobre 2018** per un periodo di 30 giorni.

Ogni Municipio è tenuto a indicare, nell'avviso allegato a ogni decisione di stima intimata, i dettagli della pubblicazione secondo l'art. 23 del Regolamento d'applicazione.

La messa in vigore dei nuovi valori di stima è stabilita con decreto dal Consiglio di Stato.

Eventuali reclami contro le stime dovranno essere presentati all'Ufficio stima, per il tramite del Municipio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito dei prospetti, ossia **entro il 14 dicembre 2018**.

Saranno presi in considerazione solo i reclami chiaramente motivati e con le precise indicazioni dei numeri di mappa degli oggetti contro le cui stime essi sono diretti.

I Municipi trasmetteranno all'Ufficio stima di Bellinzona, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, i reclami ricevuti elencati in ordine alfabetico sull'apposito formulario.

Bellinzona, 5 ottobre 2018

Ufficio stima

Comunicazione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) e dell'Ordinanza 1 concernente la LL (OLL1)

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro

Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL)

– Alpiq EnerTrans SA, Mezzovico

lavori da eseguire entro precisi termini, dal 15 al 19 ottobre 2018 (da notte lu/ma a notte gio/ve), dalle 22:00 alle 04:30, 3 uomini, Gallerie Autostradali Piottino

– Spalu SA, Lugano (**modifica**)

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 8/9 ottobre 2018, dalle 20:00 alle 06:00, 3 uomini, a Lugano

– Ferretti & Co SA, Giubiasco

lavori da eseguire entro precisi termini, notti 21/22 e 28/29 ottobre 2018, dalle 23:00 alle 05:00, dal 22 al 31 ottobre 2018 (da notte lu/ma a notte gio/ve), dalle 21:00 alle 05:00, 1 uomo, a Ponte Tresa